Allegato A18

Concessioni per la derivazione di acqua

Col. 5/0

grzasta uppiciale della repubblica liablada

Rome, Egrapieli 10 febbraio 1960

A. 34

TEPTOTO DEL GENTO CIVITE DI PREMARA

117. II - (1. 7111)

II MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 31 comparto con II. MINISTRO PER LE FINANZE

Tista l'istenza 13 luglio 1991 della Società Generalo per l'Industria Mineraria e Caimiea "Montecatini", cerredata da progetto di pari data a firma dell'Ing. Danto Timal, intena ad ottonero la concessione di derivare del fiume Po, in loca lità Pentelagoscuro (Perrara), med. 25 (litri-sec. 2500) di seria per il reffredamente dei propri impianti chimici dello stabilimento di Perrara, mediante impiante di pempaggio e depurazione, e con la restituzione integrale dell'acque nel Canale Reicelli in località Confortino sempre in Comune di Ferrara;

Visti gli atti dell'istratoria esperita e norme di legge durante la quale avverse l'istanza predetta è stata presenteta, in data 27 febbraio 1952, opposizione dal Comune di Ferrá re perchè nell'area deve devrebbe corgere l'impiente di selle vemente dal Po, esistene tre pessi artesiani dell'acquedette comunale, ed anche perchè il progetto della Società istante prevede il passaggio di una condetta adduttrica attroverse tegreni di proprietà comunale;

Riterate che, peraltre a seguite d'intervenute accorde tra le parti l'opposizione suddetta è stata ritirata con formale dichierazione durante la visita di sepraluege, effettuata il 27 margo del 1952, convalidata successivamente con feglio 3 eg tobre 1952, n. 31372/9865;

97

18-10-99

Two do 6-

Riterato che la derivazione chiesta della profeta Società Montecatini è de accimilare all'uso potebile, ai fini e per gli effetti dell'ert. 6 del Testo Unico 11 dicembre 193), n. 1775, per cui la durata della relativa concessione carà di anni 70;

Visto il disolplinare a. 352 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni sui dev'essere vincolata la con cessione sottoecritte, in data 9 maggio 1959, presso l'Ufficio del Ganio Civile di Ferrara dal Datt. Ing. Mario Galasaj al, nella sua qualità di legale rappresentante della profeta Società Montecatini, giunta procura speciale 9 dicembre 1957, n. 43542 di rep. autonitetta per notato Desenico Pescini di Milano:

Visto il parero del Consiglio Superiore dei II.2P. aspresso in aduzanza del 15 movembro 1958, son voto n. 2119:

Visti il fosto Unico di leggi sulla sequa e sugli impianti elattrici approvate den R.D. 11 dicembro 1933, m. 1775, e la successive disposizioni;

Art. 1 - Salvi i diritti dei termi, à consens alla Sociatà Generale per l'Industria Mineraria e Chimica "Montecatini", di derivere dal fiume Po, in località Postelagoscure (Ferrara), mod. 25 (litri-sec. 2500) di acqua per il reffreddemento dei propri impianti chimici dello stabilimento di Ferrara, mediaste impianto di pumpaggio e depurazione, can la restituzione in tegrale dell'acqua nel canale Boiselli in località Confortino mempre in Commo di Perrara.

Art. 2 - La concessione à accordate per anni 70 auccessivi o continui docorrenti del 15 marze 1952, date questa del decre to ministeriale n. 1913, di sutorizzazione provvisoria all'ini sio del lavori, subordinatamente all'escervanza delle condisioni contenute nel citate disciplinare 9 maggio 1959, n. 3352 di repertorio, e verse il pagamento del camene annuo di 2. 100.000 (lire contenute della seadence del termine fiscato dell'art. 5 del dette disciplinare per l'ultimazione dei lavori.

Qualoro l'impiante ansorché non completemente ultimate entrease in funcione prima del dette termine dalla deta il entreta in funcione, tetale e parainle, dell'impiante steg se decerrerà il casone corrispondente alla utilizzazione attunta.

Art.) - L'introito delle autodicata prestazione amua serà imputato al capitolo degli esercizi finanziari in cui devrà essera riscossa corrispondente al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'asercizio in corse.

L'Ingagnere Cape dell'Ufficie del Sanio Civile di Perra

Roma, 1º dicombra 1959

TI Ministro per i II.P. I Togai.

Il Ministro per le l'immes : Taviani

Repersorie in 1952

THOTOTOTIC DI CONCREDIONE

(Deleals)

Are. 9

Richians a legal s regularenti

Oltre allo condizioni contenuto nel presente disciplinare, la Secietà concessioneria è tenute alla piene ed cestio concrenza di tutto le norse del predetto T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e aucoccaive disposizioni, monchè di tutto le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la polizia idramlica, il buon regime delle seque pubbliche, l'agricoltura, la piscipultura, l'industria, l'igione e la sicurenza pubblica.

In particulare per quanto ai riferiace alla piscicultura, l'autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere, anche in seguito, tutto quello condizioni già indicate noi precedente art. I ultino comma.

(Cutaata)

Ferrara, 9 maggie 1959

L'Ingognare Cape del Genie Civile di Ferrare: 16359 (A pagemento) E. Cravino

CONVENZIONE

TRA

ACOSEA S.p.A DI FERRARA

H

I.F.M. S.c.a.r.l. di FERRARA

PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Con la presente privata scrittura, il giorno del mese di dell'anno 2002, viene stipulata la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di legge

fra

ACOSEA S.p.A, nel seguito denominata ACOSEA, con sede legale in Ferrara, Via Marconi, 39/41, cod. fisc. e part. IVA 00373990381, legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale dott. ing. Carlo Melchiorri, nato a Ferrara il 19 marzo 1949, domiciliato per la carica in Ferrara al cn. 39/41 di Via Marconi

е

I.F.M. S.c.a.r.l nel seguito denominata I.F.M., con sede legale in Ferrara, Piazzale Donegani 12, capitale sociale di Euro 3.600.000 interamente versato, iscritta al R.E.A di Ferrara al n.176401, cod. fisc. e part. IVA 01542610389 legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dott.ing. Paolo Vita Finzi Zalman.

Art. 1 - Tipologia della fornitura, responsabilità

ACOSEA si impegna ad assicurare ad I.F.M., proprietaria nel sito industriale di Ferrara delle infrastrutture necessarie alla distribuzione dell'acqua potabile, una fornitura a scopo di rifornimento idropotabile per le necessità proprie e per quelle derivanti dai contratti di fornitura sottoscritti da I.F.M nei confronti delle altre società presenti nel sito, alle condizioni specificate nei successivi articoli.

4

Sarà a cura e spese di ACOSEA, la posa di una tubazione di diametro adeguato alle quantità in somministrazione, dalla condotta adduttrice ACOSEA fino alla flangia posta immediatamente a valle del limite di proprietà I.F.M, come indicato nello stralcio planimetrico all.1 e nello schema semplificato all.2. Collegato a detta flangia, sempre a cura e spese di ACOSEA, sarà installato e reso funzionante idoneo contatore.

ACOSEA garantisce la potabilità dell'acqua esclusivamente fino al punto di consegna e nessuna responsabilità sarà ad essa addebitata per qualsiasi evento avesse a manifestarsi a valle del punto di consegna stesso, in particolare per il pregiudizio che ne potesse derivare alla qualità ed igienicità dell'acqua.

ACOSEA non è responsabile di interruzione della fornitura nei casi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi, gli eventi naturali, l'esecuzione di lavori o riparazioni urgenti agli impianti, nonché per motivata diminuzione della disponibilità globale della risorsa idrica.

Sarà a cura e spese di I.F.M. la realizzazione di un sistema di accumulo/rilancio dell'acqua potabile, a valle del contatore di misura, come previsto nello schema semplificato all.2.

Art. 2 - Punto di consegna e portata

Le parti convengono di fissare per il punto di consegna sottoriportato che coincide con l'ubicazione del contatore la portata media che ACOSEA garantisce.

In ogni caso non è garantito l'accoglimento, da parte di ACOSEA, di richieste per quantità eccedenti il valore sottoriportato.

Il punto di consegna è stato fissato all'uscita del contatore sito nel pozzetto identificato con il numero 1 nella planimetria allegata, per una portata media di 80 metri cubi all'ora.

4

A valle di detto contatore dovrà essere predisposto adatto dispositivo di disconnessione, a meno che non sia prevista la costruzione di un serbatoio di accumulo che in tal caso sostituirebbe il dispositivo.

Detta portata potrà essere superata compatibilmente con le disponibilità della condotta ACOSEA e comunque il prelievo dovrà essere regolato tramite idoneo dispositivo atto ad evitare il verificarsi di colpi d'ariete nella condotta suddetta.

Art. 3 - Spese di gestione

Resta a carico di I.F.M la fornitura di energia elettrica per il funzionamento del contatore.

Art. 4 - Prezzo di vendita

I quantitativi di acqua erogati da Gennaio a Dicembre verranno fatturati nel modo seguente:

da 0 a 400.000 mc al prezzo di lire 900 al mc

oltre i 400.000 mc al prezzo di lire 740 al mc.

Tali prezzi sono al netto dell'I.V.A.

I prezzi suddetti verranno aumentati ogni anno, dal primo gennaio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 5 - Fatturazione

I pagamenti relativi alle forniture verranno eseguiti con cadenza mensile in via posticipata rispetto al periodo di fornitura con scadenza a 60 giorni dalla data di fattura.

La lettura del contatore, verrà eseguita l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese non sia lavorativo, il consumo verrà rapportato ai giorni effettivi del mese stesso con il criterio del pro-die.

4

In caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantecinquesimo) del T.U.S., maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

Art. 6 - Variazioni

Le parti contraenti concordano che il presente atto potrà subire in qualunque momento, a richiesta di una delle parti, le variazioni resesi necessarie, anche a seguito di modifiche delle normative che regolamentano le tariffe del servizio idrico.

Art. 7 - Decorrenza, durata e rinnovo

Il presente contratto è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione, ed i suoi effetti decorreranno dalla data di effettivo inizio della somministrazione, che sarà comunicata da I.F.M ad ACOSEA a mezzo lettera raccomandata A.R e che sarà comunque successiva alla fine dei lavori a cura di ACOSEA ed I.F.M citati al punto 1; detti lavori dovranno essere completamente ultimati entro il mese di settembre 2002.



Il contratto avrà termine il 31 dicembre 2002.

Alla scadenza il contratto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno a meno di disdetta di una delle parti da comunicarsi, con lettera raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 8 - Cessione del contratto

Nessuna delle parti potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione non è considerata terza qualsiasi società controllante la parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che

unitamente alla parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi il controllo definito ai sensi dell'art.2359 del c.c.

Art.9 - Foro competente, registrazione.

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso.

Le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente la registrazione

stessa.

Redatto, letto e sottoscritto in duplice copia dalle parti.

per ACOSEAspa

per I.F.M. S.c.a.r.l

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

Dott Ing Carlo Melchiorni

Dott.Ing. PaoloVita Finzi Zalman